

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Antonio Settembre
Giudice dr. Silvia Martuscelli
Giudice dr. Giovanni Perini

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna dal consigliere relatore dr. Antonio Settembre
Sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Nel procedimento penale nei confronti di:

- A) ... di fiducia - libero assente - difeso dall'avv. di fiducia Gabriele Rondanina del foro di Livorno con studio in via Magenta n. 13, Livorno
- B) ... di fiducia - libero assente - difeso dall'avv. di fiducia Massimo Ruticci del foro di Livorno con studio in via Giovanni Marradi n.187, Livorno

IMPUTATI

— *OMISSIS* —

N° 1061 Reg.Sent

N° 2019/005035 Reg.Gen. App

N° 2016/006228 N.R.

SENTENZA

In data _____

N°.....Camp.Pen

Il,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura

Il Cancelliere

Il,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz. C.p.p.

Il Cancelliere

Il,
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha – con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato – condannato
per bancarotta fraudolenta documentale commessa in relazione alla
; dichiarata fallita in data . Al due è stata irrogata
la pena di mesi sei di reclusione in aumento a quella di anni due di reclusione
inflitta a ; con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Livorno del in aumento alla pena di anni tre di
reclusione inflitta a con la medesima sentenza.

Secondo l'accusa, condivisa dal Tribunale, i due imputati, agendo quali amministratori occulti della società fallita e in concorso tra loro, sottrassero o distrussero le scritture contabili della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. A tale conclusione il GUP è pervenuto dopo aver disposto l'audizione di
; che era stata dipendente della
società collegate alla fallita e gestite dai cugini (gli oderni imputati), nonché del dr. , dottore commercialista che aveva curato la tenuta della contabilità societaria.

2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto appello i difensori degli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, con motivi perfettamente speculari (anzi, per gli stessi motivi e con gli stessi argomenti). Pertanto, le loro impugnazioni possono essere trattate congiuntamente.

2.1. Col primo motivo gli appellanti contestano la gestione dell'udienza preliminare da parte giudicante. Entrambi lamentano che il GUP abbia, in violazione dell'art. 441, comma 5, cpp, disposto, in un primo momento, l'audizione di
e, successivamente all'escussione di queste ultime e dopo la discussione finale, del dr. (le prime due erano state esaminate nel diverso giudizio instaurato contro gli amministratori di diritto, nel corso del quale avevano reso dichiarazioni in ordine alla gestione della società fallita). In tal modo, lamentano gli appellanti, il Giudice è venuto meno all'obbligo di imparzialità su di lui gravante ed operato un completo stravolgimento della logica del giudizio abbreviato, che era stato scelto dagli imputati per ottenere una decisione allo stato degli atti. Deducono, pertanto, con diffuse argomentazioni in diritto, l'illegittimità delle ordinanze del 10 luglio 2018 e dell'11 dicembre 2018, con cui era stata disposta l'integrazione probatoria contestata, con conseguente inutilizzabilità delle deposizioni.

1. Contrariamente all'assunto degli appellanti, la giurisprudenza di legittimità è ormai assestata nel ritenere che l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (ex multis, Cass. n. 17360 del 13 aprile 2021; Sez. 4, Sentenza n. 34702 del 20/05/2015, Rv. 264407). Tale recente indirizzo, che si discosta da quello di altra, risalente giurisprudenza (Sez. 3, Sentenza n. 33939 del 16/06/2010, Anzaldo, Rv. 248229; Sez. 1, Sentenza n. 32099 del 14/07/2004, Carta, Rv. 229497), è pienamente condivisibile, dal momento che la riscrittura dell'art. 441 cpp, effettuata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha modificato le condizioni di accesso al rito, attribuendo all'imputato il diritto potestativo di essere giudicato "allo stato degli atti", ma con salvezza delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 438 e all'art. 441, comma 5, cpp (art. 438, comma 1, cpp), che prevedono proprio l'integrazione probatoria a istanza di parte e il potere del giudice di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Di conseguenza, la scelta unilaterale dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito perché, qualora il giudice, in qualsiasi momento, dovesse rendersi conto dell'incompletezza delle indagini e della conseguente impossibilità di possedere gli elementi necessari per la decisione, l'integrazione probatoria officiosa costituisce l'unica forma di bilanciamento rispetto alla inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell'imputato, ed essa non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio né è soggetta a limiti temporali e può dunque intervenire in qualsiasi momento e fase della procedura (Sez. 6, 23/01/2009 n. 11558, Trentadue, Rv. 243063). La stessa giurisprudenza - tenuto conto della struttura accusatoria del processo penale - ha poi chiarito che l'integrazione consentita dall'art. 441 cpp presuppone non la totale assenza di informazione probatoria, al cui cospetto alcuna integrazione sarebbe ammissibile, ma esclusivamente l'incompletezza di essa, incompletezza che potrà essere colmata non con l'acquisizione di un qualsiasi elemento ma solo di quelli necessari per decidere. Nel caso in esame si è pervenuti all'acquisizione delle testimonianze di [redacted] al fine di accertare quali fossero i soggetti impegnati nella gestione della società fallita e ciò è avvenuto quando - per come si dirà - v'erano già agli atti le dichiarazioni del liquidatore - OMISSIS - (che rimandava a

